



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI**

Sezione specializzata in materia d'impresa

Il Collegio composto da:

dott. Leonardo Pica	Presidente
dott.ssa Maria Tuccillo	Giudice Relatore
dott.ssa Maria Carolina De Falco	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4217/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
promossa da:

- **Parte_1** e **Parte_2** nella loro qualità di
Amministratori giudiziari della **Controparte_1** (C.F.
P.IVA_1), unitamente a **Parte_3**, nella qualità di legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall' avv. Prof. Antonio Caiafa (C.F.
C.F._1)

ATTORI

CONTRO

- **Controparte_2** (C.F. **P.IVA_2**), in persona dell'Amministratore
Unico e legale rapp.te pro tempore, **CP_3**, rapp.ta e difesa dall'avv. Andrea
Tomasino, (C.F. **C.F._2**) e dall'avv. Prof. Luca Parrella (C.F.
C.F._3)

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l'udienza del 9.04.2026 svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti così concludevano mediante il deposito di note scritte:

-parte attrice : *"a) accertare e dichiarare, in conseguenza del lodo deliberato dall'Arbitro unico l'8 luglio 2021, con il quale è stata operata la ricostruzione della richiesta delle parti, lo svolgimento del procedimento e determinate, in ragione dell'accertamento e metodo utilizzato dal Consulente, ai fini della ricostruzione e determinazione dell'effettivo valore economico della partecipazione, alla data di esclusione del 12 dicembre 2018, della Controparte_1 dalla [...]*

Controparte_4 l'importo dovuto; b) condannare per l'effetto parte convenuta al pagamento della somma, al netto di quanto già corrisposto ed accertato, di € 50.960,00, oltre le spese di soccombenza del lodo di € 6.951,92, le spese di funzionamento dell'Arbitrato (Arbitro e Segretario) di € 14.007,46 e le spese di CTU di € 5.075,20 e, dunque, della complessiva somma di € 76.994,58, oltre gli interessi in misura prevista dall'art. 1284, quarto comma, cod. civ.; c) condannare parte convenuta al pagamento del compenso nella misura di €14.103,00, in applicazione della tariffa D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, parametro medio, tenuto conto del valore, oltre le spese generali e non imponibili, IVA e CPA.;

-parte convenuta: *"1) previo annullamento del lodo contrattuale emesso in data 8 luglio 2022 dall'arbitro unico, Avv. Massimo Di Lauro, ai sensi dell'art. 808 ter, comma 2, n. 1, c.p.c. nella parte in cui ha pronunciato sulla richiesta di determinazione della quota da liquidare al socio escluso e, conseguentemente, sulle spese anche di funzionamento dell'arbitrato e di CTU, dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande attoree fondate sul predetto lodo contrattuale;*

2) in subordine, rigettare comunque, per le ragioni indicate in narrativa le domande relative alle spese del procedimento arbitrale, alle spese di funzionamento, al compenso dell'arbitro e del segretario e al compenso del CTU;

3) in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese, anche generali, e competenze di lite."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08.02.2023 la **Controparte_1**

[...] citava in giudizio dinanzi all'intestata sezione specializzata la **[...]**

Controparte_4 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

a) *"condannare la **Controparte_4** per il titolo risultante dal Lodo, nonché in conseguenza degli accertamenti contenuti nell'elaborato peritale redatto dal CTU, nell'ambito del procedimento arbitrale, al pagamento delle somme per i titoli di seguito specificati, oltre gli interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ., a far data dalla domanda:*

- quota di partecipazione determinata con il lodo al netto di quanto corrisposto € 50.960,00

- finanziamento infruttifero soci € 201.587,60

- spese di soccombenza di cui al lodo € 6.951,92

- spese di funzionamento dell'arbitrato

(Arbitro e Segretario) € 14.007,46

- spese CTU € 5.075,20

- Totale € 278.582,18;

b) *condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente procedimento determinando le stesse in conformità della tariffa professionale vigente, oltre gli oneri di legge".*

A fondamento della domanda esponeva che:

- il Tribunale di Napoli con provvedimento del 18.05.2018 aveva disposto il sequestro preventivo dell'azienda e delle quote della parte attrice e con il medesimo provvedimento i nominati amministratori giudiziari avevano appreso della detenzione da parte della società - le cui quote erano state oggetto di sequestro - della partecipazione pari al 26% del capitale sociale della **Controparte_4**

- la società convenuta aveva deliberato l'esclusione della società attrice quantificando il valore della partecipazione sociale in difetto di contraddittorio e sulla base di una perizia giurata di stima della medesima quota per il valore poi corrisposto di € 26.000;

- l'amministrazione giudiziaria nel rispetto della previsione di cui alla clausola compromissoria impugnava tale delibera di esclusione dinanzi all'arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli;

- l'arbitro unico aveva deliberato in data 15.07.2020 un lodo arbitrale parziale con il quale aveva rigettato l'impugnativa della delibera di esclusione ed accolto in via subordinata la

domanda di *Controparte_1* di determinazione del valore di mercato della quota di partecipazione con successiva nomina di CTU;

- il predetto CTU aveva determinato il valore della partecipazione sociale alla data dello scioglimento del rapporto in € 76.960,00, accertando la sussistenza di un debito della società convenuta pari ad € 201.587,60 a titolo di finanziamento soci infruttifero;
- con lodo del 08.07.2021 l'arbitro unico aveva deliberato il valore della quota condividendo le conclusioni del ctu, disponendo la compensazione delle spese di lite, delle spese di soccombenza e di funzionamento dell'arbitrato oltreché delle spese di CTU per il totale di € 278.582,18.

Pertanto, rassegnava le conclusioni soprariportate.

Si costituiva in giudizio la *Controparte_4* depositando comparsa di costituzione e risposta, nella quale precisava in via preliminare che il lodo arbitrale irrituale aveva avuto per oggetto l'accertamento del valore della quota di liquidazione del socio escluso, mentre difettava alcun tipo di accertamento sul presunto credito per finanziamento soci.

Ciò premesso, eccepiva l'invalidità del lodo arbitrale per aver deliberato l'arbitro unico su una domanda che esorbitava dalla convenzione di arbitrato, dovendosi ritenere il difetto di giurisdizione del giudice arbitrale sulle questioni attinenti alla determinazione del valore di liquidazione della quota del socio escluso. Secondo parte convenuta, la legge ma anche lo statuto rimetteva la suddetta determinazione ad un esperto nominato dal Tribunale, così escludendo ogni potere cognitivo dell'arbitro unico. E comunque si contestava la determinazione delle spese di soccombenza, di funzionamento dell'arbitrato e di ctu perché erroneamente calcolate.

Con riferimento poi alla questione del presunto finanziamento soci, eccepiva il difetto di giurisdizione del tribunale adito, trattandosi di controversia tra soci e società avente ad oggetto diritti disponibili devoluta alla cognizione arbitrale nel rispetto della previsione di cui all'art. 27 dello statuto sociale. Nel merito, contestava la fondatezza di tale presunto credito, in subordine eccepiva la postergazione del credito ex art. 2467 c.c. Infine in estremo subordine deduceva l'inesigibilità del credito per omessa previsione del termine di restituzione del finanziamento.

All'udienza del 07.07.2023 il giudice istruttore concedeva termine per note alle parti sull'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario e successivamente all'udienza

del 30.04.2024 si procedeva alla precisazione delle conclusioni sulla predetta eccezione idonea a definire almeno parzialmente il giudizio.

Con sentenza depositata in data 8.10.2024 il Tribunale, ritenuto sussistente il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa alla restituzione dei finanziamenti formulata da parte attrice così decideva :*" dispone la separazione della causa relativa alla domanda di condanna alla restituzione del finanziamento soci con prosecuzione del giudizio per le altre domande come da separata ordinanza; dichiara improcedibile la predetta domanda (di rimborso del finanziamento soci) così separata, per essere devoluta alla giurisdizione arbitrale; condanna parte attrice al pagamento in favore di controparte delle spese di lite che liquida in € € 4.180,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e spese generali al 15% "*.

Con contestuale ordinanza veniva rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande formulate da parte attrice e fissata l'udienza del 29.10.2024.

Concessi i termini di cui all'art. 183 VI c.p.c. successivamente la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni

In data 1.12.2025 la causa era assegnata all'estensore della presente sentenza che con ordinanza depositata in data del 13.04.2026 rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Tanto premesso in fatto, le domande proposte dall'attrice vanno rigettate in quanto infondate.

In via preliminare, va evidenziato che a seguito della sentenza non definitiva depositata in data 8.10.2024 da questo Tribunale, con la quale è stata separata e dichiarata improcedibile la domanda proposta dall'attrice per la restituzione della somma di euro 201.587,60, dedotta a titolo di finanziamento infruttifero del socio, perché devoluta alla cognizione arbitrale in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 27 dello statuto sociale, il giudizio è proseguito per la decisione delle ulteriori domande fondate sul lodo irrituale pronunciato dall'Arbitro unico in data 8 luglio 2021.

Residua, pertanto, la decisione sulle domande con le quali l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 50.960,00, quale differenza tra l'importo di euro 26.000,00 già corrisposto e il valore di euro 76.960,00 attribuito alla partecipazione sociale dal lodo; della somma di euro 6.951,92, a titolo di spese liquidate nel procedimento arbitrale; della somma di euro 14.007,46, relativa ai compensi

dell'Arbitro unico e del segretario; nonché della somma di euro 5.075,20, relativa alla quota delle spese della consulenza tecnica posta a carico della convenuta.

Tutte le predette domande trovano il loro titolo nelle statuizioni contenute nel lodo irrituale sicché assume, di conseguenza, carattere preliminare e logicamente assorbente l'esame dell'eccezione con la quale la convenuta ha tempestivamente dedotto l'invalidità del lodo ai sensi dell'art. 808-ter, secondo comma, n. 1, c.p.c., per avere l'Arbitro unico pronunciato sulla determinazione del valore della partecipazione in difetto di una corrispondente investitura convenzionale.

Ad avviso del Tribunale l'eccezione formulata è fondata.

L'art. 808-ter, secondo comma, n. 1, c.p.c. stabilisce, invero, che il "lodo contrattuale" è annullabile quando gli arbitri abbiano pronunciato su conclusioni eccedenti i limiti della convenzione arbitrale, purché la relativa eccezione sia stata sollevata nel procedimento arbitrale. La disposizione richiede, dunque, tanto l'oggettivo superamento dei limiti dell'investitura quanto la preventiva contestazione di tale eccedenza dinanzi agli arbitri.

Nel caso in esame, dagli atti risulta che la convenuta aveva già nel procedimento arbitrale contestato il potere dell'Arbitro unico di determinare il valore della partecipazione spettante alla socia esclusa, deducendo che tale materia fosse sottratta alla clausola compromissoria generale e riservata dalla disciplina statutaria a uno specifico procedimento estimativo. L'eccezione, formulata sin dalla costituzione e ribadita nel corso dell'arbitrato anche dopo il lodo parziale, soddisfa pertanto la condizione prevista dall'art. 808-ter, secondo comma, n. 1, c.p.c.

Quanto al superamento dei limiti della convenzione statutaria, è pacifico che l'art. 27 dello statuto della convenuta (v. all.to alla memoria di parte attrice) contenga una clausola compromissoria di carattere generale, mediante la quale vengono devolute a un arbitro unico tutte le controversie insorte tra i soci e la società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La stessa disposizione precisa che l'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto. La natura irrituale dell'arbitrato è stata, peraltro, già accertata dalla sentenza non definitiva pronunciata nel presente giudizio.

Ad avviso del Tribunale la clausola di cui all'art. 27 non può, tuttavia, essere interpretato isolatamente, ma deve essere coordinato con l'art. 12 dello stesso statuto, il quale disciplina specificamente l'esclusione del socio e la conseguente liquidazione della

partecipazione, prevedendo che, in caso di contestazione sul relativo valore, la determinazione sia rimessa a un esperto nominato dal Tribunale.

L'interpretazione delle clausole statutarie, invero, deve essere compiuta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 e seguenti c.c., considerando il regolamento negoziale nel suo complesso e attribuendo a ogni previsione un'effettiva utilità.

In tal senso, è stato ribadito di recedente dalla Suprema Corte che ha statuito che le clausole compromissorie contenute negli statuti societari devono essere interpretate secondo gli ordinari criteri dell'ermeneutica contrattuale, ricercando la comune volontà negoziale desumibile dalla lettura complessiva dell'atto. La stessa pronuncia ha confermato il criterio tendenzialmente estensivo della convenzione arbitrale, purché non emerga una volontà contraria delle parti (v.Cass. ordinanza, n. 32271/2025).

Né a conclusioni di segno contrario conduce l'art. 808-quater c.p.c..

Il criterio estensivo ivi previsto opera infatti "nel dubbio" sull'ambito della convenzione arbitrale e non può essere utilizzato per privare di effetto una diversa clausola dello stesso statuto che, con riguardo a una fattispecie determinata, individui uno specifico procedimento e un diverso soggetto incaricato della relativa attività.

Alla luce di tali criteri, all'art. 12 dello statuto deve essere attribuito carattere di specialità rispetto alla clausola compromissoria generale contenuta nell'art. 27.

L'art.12, infatti, non si limita a indicare il criterio sostanziale da applicare nella stima della partecipazione, ma individua anche il soggetto al quale è affidata la determinazione in caso di disaccordo, come nella fattispecie in esame, ossia l'esperto nominato dal Tribunale, individuando un autonomo procedimento estimativo attraverso il richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 2473 e 2473 *bis* c.c..

Diversamente opinando, la previsione statutaria speciale resterebbe priva di effettiva portata precettiva, poiché la medesima attività potrebbe essere integralmente svolta dall'arbitro in forza della clausola compromissoria generale. Una simile interpretazione contrasterebbe con i criteri dettati dagli artt. 1363 e 1367 c.c.

La lettura coordinata delle due disposizioni conduce, invece, ad attribuire all'art. 27 la funzione di disciplinare le controversie societarie in generale e all'art. 12 quella di regolare specificamente la quantificazione della partecipazione del socio escluso. La clausola speciale delimita, dunque, dall'interno l'ambito oggettivo della clausola compromissoria, senza determinarne l'invalidità o l'inoperatività generale.

Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nella disciplina codicistica.

L'art. 2473-bis c.c., nel disciplinare l'esclusione del socio di società a responsabilità limitata, richiama le disposizioni dell'art. 2473 c.c., salvo il limite concernente la riduzione del capitale sociale. Per effetto di tale rinvio, la liquidazione della partecipazione del socio escluso è soggetta alle regole dettate per la partecipazione del socio recedente.

L'art. 2473, terzo comma, c.c. stabilisce che il rimborso debba essere determinato tenendo conto del valore di mercato della partecipazione e che, in caso di disaccordo, la determinazione sia compiuta mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, su istanza della parte più diligente, con applicazione dell'art. 1349, primo comma, c.c..

Il rinvio all'art. 1349 c.c. conferma che l'esperto non assume la posizione di mero ausiliario istruttorio di un organo decidente, ma riceve il compito di procedere direttamente alla determinazione del valore della partecipazione. La previsione statutaria si pone, quindi, in continuità con il modello legale delineato dagli artt. 2473 e 2473-bis c.c., distinguendo il giudizio concernente la legittimità dell'esclusione dal successivo procedimento estimativo. Ne consegue che nella fattispecie in esame l'Arbitro unico era investito della controversia relativa alla validità della deliberazione di esclusione in base all'art. 27 dello statuto, ma non anche della successiva determinazione del valore della partecipazione spettante alla socia esclusa.

Una volta rigettata, con il lodo parziale, la domanda principale di invalidazione della delibera di esclusione, la quantificazione della quota avrebbe dovuto essere effettuata secondo il procedimento speciale previsto dall'art. 12 dello statuto.

L'arbitro ha invece accolto la domanda subordinata dell'attrice, disposto la consulenza tecnica e, recependone le conclusioni, determinato il valore della partecipazione in euro 76.960,00, facendo discendere da tale accertamento le ulteriori statuizioni economiche oggi azionate.

Nel caso in esame, dunque, l'Arbitro unico ha esercitato una funzione che, secondo la lettura coordinata degli artt. 12 e 27 dello statuto, le parti avevano attribuito all'esperto nominato dal Tribunale. Ricorre, quindi, non già un inesatto esercizio di un potere esistente, ma un superamento dei limiti dell'incarico negoziale da parte dell'Arbitro.

Alla luce di quanto innanzi evidenziato devono pertanto ritenersi integrati entrambi i presupposti stabiliti dall'art. 808-ter, secondo comma, n. 1, c.p.c., poiché l'arbitro ha

pronunciato su conclusioni eccedenti i limiti della convenzione arbitrale e la relativa eccezione era stata tempestivamente sollevata dalla convenuta nel procedimento arbitrale.

Ciò posto, il lodo su cui si fondano le domande proposte dall'attrice deve, conseguentemente, essere annullato nella parte in cui ha determinato il valore della partecipazione spettante alla socia esclusa e ha pronunciato sulle conseguenti obbligazioni pecuniarie.

L'invalidità investe, in primo luogo, la statuizione concernente la differenza di euro 50.960,00 tra il valore attribuito alla partecipazione e l'importo già corrisposto dalla società. Essa si riflette altresì sulle pretese concernenti le spese del procedimento arbitrale, i compensi dell'Arbitro unico e del segretario e le spese della consulenza tecnica, in quanto tali poste trovano il loro necessario presupposto nel lodo.

Venuto meno il titolo negoziale posto a fondamento delle pretese azionate dall'attrice, tutte le domande proposte vanno quindi rigettate.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia (euro 76.995,58= valore della domanda relativa *"alla quota di partecipazione determinata in € 50.960,00 "*+valore della domanda relativa alle *"spese di soccombenza di € 6.951,92+valore della domanda relativa alle " spese di funzionamento dell'arbitrato (Arbitro e Segretario) "* di € 14.007,46+ valore della domanda relativa alle *"spese CTU "* di € 5.075,20) in applicazione alla tariffa vigente, applicando i valori minimi e tenendo conto delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva (fase introduttiva, studio e decisione).

P.Q.M.

Il Tribunale sezione specializzata in materia d' impresa definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Controparte_1 nei confronti di Controparte_2 ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta le domande;

-condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.217,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, al netto di IVA e CPA.
Così deciso, in Napoli in data 15.07.2026.

Il giudice relatore

dott.ssa Maria Tuccillo

Il Presidente

dott. Pica Leonardo